



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI II

*Roma,*

Agli Assessorati regionali all'agricoltura  
Loro sedi

Alle Associazioni delle Organizzazioni dei  
produttori

Loro sedi

e, p. c. alla Direzione generale delle politiche  
internazionali e dell'Unione europea

all'AGEA  
Area di Coordinamento  
Via Palestro, 81  
00185 Roma

All'AGEA  
Ufficio monocratico Organismo pagatore  
Via Palestro, n. 81  
00185 Roma

Oggetto: Circolare esplicativa sulla possibilità di deroga ai parametri di riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori qualora si verificano "cause di forza maggiore" e/o "circostanze eccezionali", nonché di applicazione di novazioni normative, nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

A seguito delle richieste pervenute a questa Amministrazione sia dai soggetti istituzionali deputati al riconoscimento delle Organizzazioni dei Produttori nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, che dalle Associazioni di rappresentanza delle stesse Organizzazioni, nelle more della emanazione di specifico provvedimento ministeriale di modifica del decreto ministeriale n. 617 del 13 febbraio 2018, si chiarisce quanto segue:

**1) Possibilità di derogare ai parametri di riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale n. 617/2018.**

Il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, all'articolo 2, comma 2, individua alle lettere c) ed e), tra le "cause di forza maggiore" e le "circostanze eccezionali", le calamità naturali e le fitopatie.

Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, all'articolo 2 stabilisce che le disposizioni adottate a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applicano

alle misure previste nello stesso Reg. 1308/2013. Pertanto, le “*cause di forza maggiore*” e le “*circostanze eccezionali*”, così come definite dal Regolamento (UE) n. 1306/2013, vengono recepite nel Regolamento (UE) n. 1308/2013. Lo stesso, all’articolo 3, comma 5, lettera b), definisce come “*condizioni climatiche avverse assimilabili a calamità naturali*” le “*condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità, che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un dato agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata*”.

Il Regolamento Delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, all’articolo 59, comma 6, stabilisce, tra l’altro, che “*se un'organizzazione di produttori fornisce allo Stato membro la prova che a causa di calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie, pur avendo attuato le misure di prevenzione dei rischi, non è in grado di rispettare i criteri di riconoscimento di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il volume o il valore minimo di produzione commercializzabile stabilito dagli Stati membri, lo Stato membro può, per l'anno considerato, derogare al volume o valore minimo di produzione commercializzabile per tale organizzazione di produttori*”.

Da una lettura delle norme sopracitate, si evince che qualora si verifichi una diminuzione di più del 30 % della produzione media annua di una OP calcolata nel triennio precedente o della produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, lo Stato membro può, per l'anno considerato, derogare al volume o valore minimo di produzione commercializzabile di cui all’Allegato A – Tabella 1 del decreto ministeriale n. 617/2018, per tale organizzazione di produttori;

**2) Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017.**

Come è noto, l’articolo 288 del TFUE al comma 2, stabilisce che “*Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri*”. Pertanto le norme riguardanti il riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori contenute nel Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, sono pienamente vigenti dalla data del 1 gennaio 2018 senza necessità che siano recepite da una norma nazionale.

**3) Introduzione di un fattore di correzione per equiparare il valore della produzione commercializzata per la vendita di olive destinate alla produzione di olio e la vendita di olio al fine di evitare sperequazione tra la vendita dei due prodotti.**

Al fine di equiparare il valore della produzione commercializzata dalle O.P. ottenuto dalla vendita di olive destinate alla produzione di olio rispetto a quello derivante dalla vendita di olio ed evitare conseguenti sperequazioni tra i due

prodotti, nell'ambito delle linee guida di cui all'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale n. 617/2018 sarà eventualmente valutato il parametro di conversione da utilizzare per adeguare la VPC derivante dalla vendita di olive per olio alla vendita del prodotto olio.

Roma.....

**Il Capo Dipartimento  
Andrea Comacchio**

*documento firmato digitalmente ai sensi del CAD*